



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11/21

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 52.2000 E SS.MM.II..

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21,15, convocati in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii.,

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, lett. a) dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 73 del D.L. n. 18-2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	GAZZANIGA PIETRO	X	
3	BOVONE GIANLUIGI	X	
4	NIBALE GIUSEPPE	X	
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
6	SALVIA GIACOMO	X	
7	COGO PAOLA	X	
8	MASINI MARIA ANGELA	X	
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	
10	PIZZO ELEONORA	X	
11	SANTORO FRANCESCO	X	
	TOTALE	11	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 52.2000 E SS.MM.II..

.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI RICHIAMA L'art. 4 della legge cd. La Loggia, ecante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3", che stabilisce:

- che gli statuti devono essere in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di attuazione dell'art.117, II comma, lettera p), della Costituzione (art.4, 2 comma);

- che gli statuti disciplinano i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare (art.4, 2 comma);

- che l'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti (art.4, 3 comma);

- che la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative degli enti locali è riservata alla potestà regolamentare dell'ente, nell'ambito della legislazione statale e regionale, secondo le rispettive competenze, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità (art.4, 4 comma);

- che fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto indicato dall'articolo (art.4, 6 comma).

Queste disposizioni, a parere dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, confermano la nuova collocazione costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, quali elementi costitutivi della Repubblica, e l'immediata operatività delle disposizioni costituzionali in materia di autonomia normativa per il complesso degli enti locali.

Per quanto riguarda gli statuti, l'art. 4, secondo comma, chiarisce che, oltre che essere in armonia con la Costituzione e i principi dell'organizzazione pubblica (ricavabili dall'art. 97 della Costituzione e dalle leggi statali che fissano i principi dell'azione amministrativa), essi devono rispettare le leggi statali che disciplinano le materie di cui all'art. 117, II comma, lettera p) della Costituzione: sistema elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Ne consegue che già ora i Comuni e le Province possono adeguare i propri statuti a quanto disposto dall'art. 4, 2 comma, in armonia alla Costituzione e ai principi dell'organizzazione pubblica e nel rispetto delle disposizioni del TUEL che riguardano specificamente gli organi di governo e della legislazione statale in materia elettorale.

Per quanto riguarda quanto stabilito dall'art. 4, 6 comma, in ordine al dovere per gli enti locali di adottare regolamenti nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le Associazioni ritengono che il potere regolamentare possa essere immediatamente esercitato, anche senza preventivo adeguamento degli statuti a quanto previsto dall'art. 4, 2 comma, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dagli statuti locali vigenti. A maggior ragione e con maggior ampiezza il potere regolamentare potrà essere esercitato ove i Comuni e le Province procedano all'adeguamento degli statuti.

Stabilito dunque che il potere regolamentare di cui all'art.4, 6 comma, è fin da ora pienamente esercitabile nei limiti anzidetti, va precisato inoltre che l'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 4, 3 comma, non incontra ostacoli trattandosi di regolamenti relativi all'organizzazione degli enti e non relativi all'esercizio delle funzioni amministrative.

Ne consegue dunque che tali regolamenti potranno e dovranno essere adottati dall'ente territoriale secondo la tempistica e con contenuto che ciascun ente deciderà, fermo restando il rigoroso rispetto della Costituzione, dei principi generali in materia di organizzazione pubblica, delle norme statutarie

in vigore in ciascun ente e delle norme del TUEL concernenti le materie indicate nell'art. 117, II comma, lettera p).

Per quanto riguarda invece i regolamenti locali di cui all'art. 4, 4 comma, trattandosi in questo caso di regolamenti relativi all'esercizio delle funzioni amministrative assegnate all'ente, pur restando fermo il pieno potere di procedere alla loro adozione, si può agevolmente affermare che essi dovranno rispettare comunque i requisiti minimi di uniformità che le leggi statali e regionali di settore già pongono o porranno in futuro.

Sicché l'art. 4, 6 comma si applica anche per questi ultimi regolamenti, fermo restando il rispetto del limite suindicato consistente nei requisiti minimi di uniformità previsti dalla legislazione statale e regionale, secondo la rispettiva competenza.

FATTE QUESTE PREMESSE NORMATIVE,

NELL'ESERCIZIO della propria potestà regolamentare, prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana,

VISTA la legge 26 ottobre 1995, Legge Quadro sull'inquinamento acustico;

VISTA la legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, recante "Disposizioni per la tutela dell'Ambiente in materia di inquinamento acustico";

VISTI e richiamati gli artt. 5, 6 e 7 della citata legge 52/2000, che dispongono:

Art. 5. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data. 3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici. 4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica. 5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per: a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare; b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore; c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore; d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14.

Art. 6. (Classificazione acustica del territorio)

1. La classificazione acustica è effettuata in modo da: a) ricomprendere l'intero territorio comunale; b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione; c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto; d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio; e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a); f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/1995. 2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale di cui all'articolo 5, comma 5, atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate. 3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento.

Art. 7. (Procedura di approvazione della classificazione acustica)

1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.

2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.6 bis. La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.

RICHIAMATO il Regolamento acustico comunale (ex art. 6 comma 1 lett. e della Legge 447/95 e art. 5 c5 LR 52/00), redatto da professionista abilitato all'uopo incaricato dal Comune, allegato in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto, che si compone di nn. 76 articoli oltre ad una "appendice A" che riporta i valori soglia;

RITENUTO il citato Regolamento conforme alle necessità del Comune di Frugarolo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA e richiamata la competenza regolamentare del Consiglio Comunale, ex art. 42 comma 2 lett. a) del TUEL, che dispone: "2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;"

UDITA la relazione e gli interventi dei Consiglieri in merito;

DOPO approfondite discussioni,

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del responsabile del servizio relativamente alla Regolarità Tecnica del presente atto ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione favorevole ed unanime, resa per appello nominale dei presenti ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 11

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 0

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare il Regolamento Acustico Comunale, allegato in calce alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto.
3. Di dare atto che il Regolamento approvato diverrà efficace in esito a quanto disposto dall'art. 10 delle preleggi individua quale termine iniziale di obbligatorietà dei regolamenti il giorno decimoquinto (15) successivo alla loro pubblicazione, ossia ha acquisito efficacia solo quindici giorni dopo l'esecutività della deliberazione. Si richiama un parere del Ministero dell'interno del 13 settembre 2006, secondo il quale il

procedimento di pubblicazione può considerarsi perfezionato solo al termine di quindici giorni previsti dall'art. 124 TUEL ed è da tale termine finale che decorrono i dieci giorni previsti dall'art. 134 TUEL (ovvero, 15 giorni di pubblicazione + 10 giorni di efficacia).

4. Di dare seguito agli adempimenti di legge.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11/2021
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 52.2000 E SS.MM.II..

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

=====

Frugarolo, lì 29.04.2021

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 03.05.2021 al 18.05.2021

Frugarolo, li 03.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO
AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li
COMUNALE

IL SEGRETARIO
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li
COMUNALE

IL SEGRETARIO
Dott. Stefano Valerii



Comune di Frugarolo

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

AI SENSI

DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE N.447/95

E

DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N.52/00

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. [11 del 29/04/2021**](#)**

Indice

TITOLO I: ASPETTI GENERALI14

<i>articolo 1</i>	<i>Finalità e campo di applicazione</i>	<i>14</i>
<i>articolo 2</i>	<i>Riferimenti normativi.....</i>	<i>14</i>
<i>articolo 3</i>	<i>Definizioni.....</i>	<i>14</i>

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE16

Capo 1 Sorgenti sonore fisse e mobili.....16

<i>articolo 4</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>16</i>
<i>articolo 5</i>	<i>Limiti previsti.....</i>	<i>16</i>
<i>articolo 6</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>17</i>
<i>articolo 7</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>18</i>
<i>articolo 8</i>	<i>Disposizioni per sorgenti ad uso comune.....</i>	<i>18</i>
<i>articolo 9</i>	<i>Disposizioni per sorgenti ad uso singolo</i>	<i>19</i>

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo20

Sezione I Aspetti generali 20

<i>articolo 10</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>20</i>
<i>articolo 11</i>	<i>Generalità.....</i>	<i>20</i>
<i>articolo 12</i>	<i>Istanze di Autorizzazione.....</i>	<i>21</i>
<i>articolo 13</i>	<i>Limiti derogabili</i>	<i>21</i>
<i>articolo 14</i>	<i>Casi particolari.....</i>	<i>22</i>
<i>articolo 15</i>	<i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>22</i>
<i>articolo 16</i>	<i>Commissione di vigilanza</i>	<i>22</i>
<i>articolo 17</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>22</i>
<i>articolo 18</i>	<i>Revoche</i>	<i>23</i>

Sezione II Autorizzazioni per attività temporanee 23

<i>articolo 19</i>	<i>Autorizzazioni senza istanza</i>	<i>23</i>
<i>articolo 20</i>	<i>Autorizzazioni con istanza semplificata</i>	<i>24</i>
<i>articolo 21</i>	<i>Autorizzazione con istanza ordinaria.....</i>	<i>25</i>

Capo 4 Infrastrutture di trasporto27

<i>articolo 22</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>27</i>
<i>articolo 23</i>	<i>Infrastrutture di trasporto stradale</i>	<i>28</i>
<i>articolo 24</i>	<i>Infrastrutture di trasporto ferroviario</i>	<i>28</i>
<i>articolo 25</i>	<i>Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti</i>	<i>28</i>

Capo 5	Particolari sorgenti rumorose	28
articolo 26	<i>Campo di applicazione</i>	28
articolo 27	<i>Attività svolte nelle abitazioni.....</i>	29
articolo 28	<i>Attività all'aperto</i>	29
articolo 29	<i>Dispositivi di allarme o antifurto.....</i>	29
articolo 30	<i>Campane e simili.....</i>	30

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.....31

Capo 1	Piano di Classificazione acustica.....	31
articolo 31	<i>Piano di Classificazione Acustica</i>	31
articolo 32	<i>Modifiche del Piano</i>	31
articolo 33	<i>Verifica di Compatibilità.....</i>	31
articolo 34	<i>Revisioni del Piano</i>	33
Capo 2	Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni	33
articolo 35	<i>Valutazione Previsionale di Impatto Acustico</i>	33
articolo 36	<i>Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.....</i>	34
articolo 37	<i>Valutazione di Clima Acustico</i>	35
articolo 38	<i>Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici</i>	36
articolo 39	<i>Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici</i>	37
articolo 40	<i>Modalità di presentazione della documentazione.....</i>	37
articolo 41	<i>Verifica della documentazione.....</i>	38
articolo 42	<i>Mancata presentazione della documentazione</i>	38

TITOLO IV: RISANAMENTO38

Capo 1	Aspetti generali.....	38
articolo 43	<i>I Piani di Risanamento Acustico</i>	38
Capo 2	Piani di Risanamento Acustico delle imprese	40
Sezione I	Aspetti generali	40
articolo 44	<i>Piani di Risanamento Acustico delle imprese.....</i>	40
Sezione II	Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.....	40
articolo 45	<i>Campo di applicazione</i>	40
articolo 46	<i>Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento</i>	40
articolo 47	<i>Contenuti ed oneri del Piano</i>	40
articolo 48	<i>Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento</i>	41
articolo 49	<i>Verifiche</i>	41

Sezione III	Risanamento a seguito di attività di controllo.....	41
articolo 50	Campo di applicazione	41
articolo 51	Piano di risanamento.....	41
articolo 52	Contenuti e oneri del Piano	42
articolo 53	Modalità di presentazione e approvazione del Piano	42
Capo 3	Piani Comunali di Risanamento Acustico	42
Sezione I	Aspetti generali	42
articolo 54	Piani Comunali di Risanamento Acustico.....	42
Sezione II	Casi di accostamento critico	42
articolo 55	Campo di applicazione	42
articolo 56	Risanamento degli accostamenti critici.....	42
articolo 57	Verifica e rispetto dei valori di attenzione	43
articolo 58	Vincolo delle emissioni sonore	43
articolo 59	Eliminazione degli accostamenti critici	44
Sezione III	Superamento dei valori di attenzione.....	44
articolo 60	Campo di applicazione	44
articolo 61	Verifica dei valori di attenzione.....	44
articolo 62	Risanamento	44
Capo 4	Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture	45
Sezione I	Aspetti generali	45
articolo 63	Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore.....	45
Sezione I	Servizi e infrastrutture di competenza comunale	45
articolo 64	Campo di applicazione	45
articolo 65	Oneri connessi al risanamento	45
Sezione II	Servizi e infrastrutture di competenza non comunale	45
articolo 66	Campo di applicazione	45
articolo 67	Recepimento, verifica e approvazione dei Piani.....	46
TITOLO V:	CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	47
Capo 1	Controlli	47
articolo 68	Funzioni e competenze	47
articolo 69	Segnalazioni o esposti.....	47
articolo 70	Esclusioni	48
Capo 2	Provvedimenti restrittivi.....	48
articolo 71	Provvedimenti restrittivi	48

Capo 3	Sanzioni.....	48
<i>articolo 72</i>	<i>Sanzioni.....</i>	<i>48</i>
<i>articolo 73</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>49</i>
TITOLO VI:	DISPOSIZIONI FINALI	49
<i>articolo 74</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>49</i>
<i>articolo 75</i>	<i>Abrogazioni e validità</i>	<i>49</i>
<i>articolo 76</i>	<i>Modifica e revisione.....</i>	<i>49</i>
APPENDICE A:	VALORI LIMITE.....	51
<i>Punto 1</i>	<i>Aspetti generali.....</i>	<i>51</i>
<i>Punto 2</i>	<i>Classi acustiche</i>	<i>51</i>
<i>Punto 3</i>	<i>Valori limite di emissione</i>	<i>51</i>
<i>Punto 4</i>	<i>Valori limite assoluti di immissione</i>	<i>52</i>
<i>Punto 5</i>	<i>Valori limite differenziali di immissione</i>	<i>52</i>
<i>Punto 6</i>	<i>Valori di attenzione.....</i>	<i>53</i>
<i>Punto 7</i>	<i>Valori di qualità.....</i>	<i>54</i>
<i>Punto 8</i>	<i>Requisiti acustici degli impianti tecnologici.....</i>	<i>54</i>
<i>Punto 9</i>	<i>Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici.....</i>	<i>54</i>
<i>Punto 10</i>	<i>Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti</i>	<i>55</i>
<i>Punto 11</i>	<i>Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale</i>	<i>55</i>
<i>Punto 12</i>	<i>Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario</i>	<i>57</i>

TITOLO I: ASPETTI GENERALI**articolo 1 Finalità e campo di applicazione**

- comma 1 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
- comma 2 Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico e contempla unicamente i soli aspetti amministrativi (di carattere pubblicistico) previsti dalla legislazione specifica di riferimento (Legge quadro n. 447/95 e s.m.i., L.R. n. 52/2000 e s.m.i.), prescindendo da ogni valutazione inerente aspetti penali (art. 659 codice penale – disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e/o civilistici (art. 844 codice civile – immissioni e normale tollerabilità).

articolo 2 Riferimenti normativi

- comma 1 Il Regolamento è adottato dal Comune di Frugarolo in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" nonché della Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della LR 25 ottobre 2000, n. 52"

articolo 3 Definizioni

- comma 1 Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- comma 2 Attività a carattere temporaneo: attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

- lettera a) Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", sagre gastronomiche, eventi sportivi, mercati, fiere, piano bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Sono da considerarsi attività rumorose temporanee anche quelle di intrattenimento musicale esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e per non più di 30 giorni anno.
 - lettera b) Eventi sportivi con carattere di occasionalità svolti in strutture temporaneamente adibite o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.
 - lettera c) Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera.
 - lettera d) Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, ecc.).
- comma 3 Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- comma 4 Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.
- comma 5 Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.

- comma 6 Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
- comma 7 Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- comma 8 Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3 comma 7.
- comma 9 Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti della Legge 447/1995 così come modificata dal D.lgs 42/2017.
- comma 10 Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, così come modificata dal Decreto Legislativo 42/2017, la Legge Regionale 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Sorgenti sonore fisse e mobili

articolo 4 Campo di applicazione

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

articolo 5 Limiti previsti

- comma 1 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:
- lettera a) valori limite di emissione;
 - lettera b) valori limite assoluti di immissione;
 - lettera c) valori limite differenziali di immissione;
 - lettera d) valori di attenzione;
 - lettera e) valori di qualità.
- comma 2 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:
- lettera a) valori limite assoluti di immissione;

- lettera b) valori limite differenziali di immissione;
- lettera c) valori di attenzione;
- lettera d) valori di qualità.

- comma 3 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.
- comma 4 I valori di cui ai commi 1 e 2 e le relative tecniche di misura sono riportati in Appendice A. Per ciò che riguarda le tecniche di misura si fa riferimento ai relativi decreti attuativi della L.447/95.

articolo 6 Esclusioni

- comma 1 Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:
- lettera a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, non connesse ad esigenze produttive, regolamentati al Capo 2;
 - lettera b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
 - lettera c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
 - lettera d) particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici

articolo 7 Campo di applicazione

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore non connesse ad attività produttive:
- lettera a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc;
 - lettera b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc.

articolo 8 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

- comma 1 Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.
- comma 2 Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) ad uso comune vengono nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice A. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo
- comma 3 I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui al comma 2 si applicano nei seguenti casi:
- lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97;
 - lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.
- comma 4 Per gli impianti installati anteriormente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97 valgono i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 con esclusione dei livelli minimi per l'applicabilità dei limiti differenziali di emissione (art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97).
- comma 5 Le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:
- lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);

- lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

articolo 9 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

- comma 1 Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.
- comma 2 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 7, ad esclusione delle sorgenti di cui comma 5, ad uso singolo, qualora siano causa di disturbo, sono regolamentate come segue:
 - lettera a) devono cessare il funzionamento tra le ore 20:00 e le ore 08:00 se il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio;
 - lettera b) devono cessare il funzionamento tra le ore 22:00 e le ore 06:00 se il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio.
- comma 3 Quanto specificato al comma 2 si applica anche al disturbo causato dall'insieme di più sorgenti o impianti indipendenti.
- comma 4 È escluso dal rispetto di quanto riportato nel comma 2 l'impianto idraulico dell'edificio nel suo complesso in quanto parte dell'impianto ad uso comune.
- comma 5 Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:
 - lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);
 - lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).
- comma 6 Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione (cfr. Appendice).

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I Aspetti generali

articolo 10 Campo di applicazione

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e degli articoli 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R.52/00, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi tali da superare i limiti di cui all'art. 5.
- comma 2 Sono considerate attività a carattere temporaneo quelle specificate al punto 3 della *D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049*: "Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno."

articolo 11 Generalità

- comma 1 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 10 necessitano di specifica autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'articolo 5,
- comma 2 Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo quanto stabilito dalla *D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049*.
- comma 3 Il Comune richiede con l'atto di autorizzazione con istanza ordinaria una valutazione previsionale di impatto acustico del rispetto dei limiti prescritti, valutazione che dovrà essere svolta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 4 Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
- comma 5 Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

- comma 6 L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

articolo 12 Istanze di Autorizzazione

- comma 1 Le autorizzazioni senza istanza sono valide per i casi di cui all'art. 19
- comma 2 Le autorizzazioni con istanza semplificata per le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 20, vengono rilasciate a seguito di domanda sottoscritta da parte del proponente, predisposta secondo le specifiche indicazioni riportate negli Allegati 1, 2 e 3 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.
- comma 3 Le autorizzazioni con istanza ordinaria per le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 21, vengono rilasciate a seguito di domanda sottoscritta da parte del proponente, predisposta secondo le specifiche indicazioni riportate nell'Allegato 4 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.
- comma 4 Le richieste di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere presentate presso il Comune almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.
- comma 5 Le richieste di cui ai commi 1 e 2 si intendono accolte in caso di mancata risposta del Comune entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa (silenzio-assenso)
- comma 6 Le richieste di cui al comma 3 si intendono accolte a seguito rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune (silenzio-diniego).

articolo 13 Limiti derogabili

- comma 1 I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'articolo 5.
- comma 2 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà applicato il limite differenziale di immissione sonora di 5 B(A) purché siano superati i limiti minimi per l'applicabilità dei limiti differenziali di immissione di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.C.M 05/12/97.
- comma 3 In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

- comma 4 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

articolo 14Casi particolari

- comma 1 Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 di natura eccezionale con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli successivi può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale. La specifica istanza deve essere presentata presso il Comune almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

articolo 15Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- comma 1 Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto. Il Comune si riserva la possibilità di stabilire specifiche prescrizioni
- comma 2 Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti; a tal fine può risultare indispensabile informativa sulla durata delle attività rumorose, anche a mezzo di pannelli informativi.
- comma 3 Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
- comma 4 Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc) affinché adottino le necessarie misure prescritte per il contenimento delle emissioni rumorose.

articolo 16Commissione di vigilanza

- comma 1 La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931* approvato con regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del *D.P.R. n.311 del 28/05/01*, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

articolo 17Esclusioni

- comma 1 Gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggetti alle disposizioni previste dal *D.P.C.M. 16/04/99 n.215*

“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” così come stabilito dall’articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

- comma 2 Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal *D.P.C.M. 03/04/2001 n.304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447”*.

articolo 18Revoche

- comma 1 In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla deroga o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, l’autorizzazione in deroga può essere revocata e ordinata la sospensione delle attività rumorose sino all’adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate al fine del contenimento del rumore.

Sezione II	Autorizzazioni per attività temporanee
------------	--

articolo 19Autorizzazioni senza istanza

- comma 1 Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite senza presentazione di istanza le seguenti attività:
- lettera a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all’esecuzione dell’intervento di emergenza, quali ad esempio l’erogazione dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l’incolumità delle persone o per la salvaguardia dell’ambiente;
 - lettera b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’esterno dell’edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*;
 - lettera c) lavori edili in edifici esistenti in locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’interno dell’edificio, effettuati tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali e tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 nei giorni festivi;

- lettera d) luna park, circhi, fiere, feste popolari, mercati, ecc... e gli spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc...), il cui svolgimento avviene tra le ore 09.00 e le ore 22.00;
- lettera e) attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, ...) effettuate con macchinari rumorosi tra le ore 08.00 e le ore 12.30 e tra le ore 13.30 e le ore 19.00, nei giorni dal lunedì al venerdì;
- lettera f) attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ...) effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ...) effettuate tra le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00, nei giorni dal lunedì al sabato;
- lettera g) attività di spazzamento delle aree mercatali e delle aree destinate a manifestazioni fieristiche effettuate entro le due ore successive alla conclusione delle attività;
- lettera h) attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- lettera i) fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, ecc..) e simili, altre attività a carattere temporaneo caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili esercitate secondo specifiche esigenze di necessità quali ad esempio attività agricole, forestali a bosco, attività venatoria. Per le attività non professionali tale regolamentazione è da ritenersi valida solo nel caso che le stesse si svolgano nelle fasce orarie 08.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00;
- lettera j) altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

articolo 20 Autorizzazioni con istanza semplificata

comma 1 Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività, le seguenti attività:

- lettera a) Cantieri nel rispetto **congiunto** delle seguenti prescrizioni:
- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - orario di attività compreso fra le ore 8.00 e le 20.00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12.00 e le 15.00;
 - utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi

intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;

- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 1 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.

lettera b) Spettacoli e manifestazioni nel rispetto **congiunto** delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento nell'area verde "Lella Lombardi" posta in periferia dell'abitato in Via Garibaldi 7 individuata secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "*Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio*" ed indicata nel Piano di Classificazione Acustica comunale vigente o svolgimento presso il Piazzale Kennedy;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9.00 e le ore 22.00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 4 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22.00 e le ore 24.00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 2 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.

lettera c) altre attività a carattere temporaneo caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore in postazione fissa quali ad esempio attività agricole, forestali, a bosco e per le attività non professionali di cui alla lettera i) dell'art. 19 svolte al di fuori delle fasce orarie 08.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, nel rispetto **congiunto** delle seguenti prescrizioni

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A) in orario dalle 06.00 alle 22.00 e 60 dB(A) in orario dalle 22.00 alle 06.00 del giorno seguente, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 3 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.

articolo 21 Autorizzazione con istanza ordinaria

comma 1 Tutte le attività rumorose a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dagli artt. 19 e 20 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune a seguito di presentazione di istanza predisposta secondo l'Allegato 4 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049. L'istanza deve essere corredata da specifica Documentazione di Impatto Acustico elaborata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 "*Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della*

documentazione di impatto acustico” e di quanto richiesto nell’Allegato 4 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049.

comma 2 Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell’inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

comma 3 Le attività di cui al comma 1 autorizzabili in deroga sono le seguenti con le rispettive prescrizioni specificate:

lettera a) Cantieri:

- i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, sono:
 - in giorni feriali ed in periodo diurno dalle 06.00 alle 22.00, pari ad 80 dB(A) per un tempo di misura pari alla durata giornaliera del cantiere e pari ad 85 dB(A) per un tempo di misura pari a 1 ora, da misurarsi secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*.
 - in giorni feriali dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo e nei periodi festivi, pari a 70 dB(A) per un tempo di misura pari alla durata giornaliera del cantiere e pari ad 75 dB(A) per un tempo di misura pari a 1 ora, da misurarsi secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*.

lettera b) Spettacoli e manifestazioni:

- presso area verde “Lella Lombardi” posta in periferia dell’abitato in Via Garibaldi 7 individuata secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85–3802 *“Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio”* ed indicato nel Piano di Classificazione Acustica comunale vigente, durata complessiva fino a 20 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 01.00;
- presso ogni altro sito, durata complessiva fino a 10 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 01.00;
- generiche attività esercitate in modo occasionale a supporto dell’attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant’altro, durata complessiva fino a 10 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 01.00;
- il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, è pari a 80 dB(A) ridotti a 70 dB(A) per le attività di cui al punto precedente, intesi come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*. Tali valori potranno eventualmente essere ridotti in specifici casi motivati. Nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’interno dell’edificio vale quanto previsto all’Art. 13 comma 2.

lettera c) Dehors

- La concessione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata, sospesa o modificata quando:
 - Gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - L’occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
- All’interno di dehors collocati sul suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) la diffusione di musica può avvenire per via temporanea in occasione degli eventi musicali autorizzati in deroga ai valori limite di

rumorosità di cui alla lettera b) precedente. Nel caso di attività musicale intesa come sottofondo per allietare i clienti durante la consumazione questa dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 attribuiti alle zone del Piano di Classificazione Acustica comunale, mediante valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale avente anche il compito di individuare il livello massimo di sonorizzazione generabile, nonché la taratura delle relative sorgenti sonore. Queste ultime, essendo di fatto riconducibili ad attività permanenti, devono rispettare quanto stabilito al Titolo II del presente regolamento.

- All'interno di dehors collocati entro cortili condominiali, terrazzi e simili devono essere sempre rispettati i valori limite di rumorosità vigenti anche senza diffusione di musica.

lettera d) Altre attività:

- per le altre attività non disciplinate dagli articoli 19, 20 e dalle lettere a), b) e c) del presente comma, in accordo con quanto previsto dalla D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), secondo modalità da definire a seconda dei casi ed individuate secondo specifiche esigenze, può autorizzare lo svolgimento di altre attività rumorose a carattere temporaneo, tali di generare rumore o che comportano l'utilizzo di attrezzature/impianti rumorosi diverse dalle attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
- L'orario di esercizio, i giorni e i livelli sonori relativi l'esercizio delle attività in oggetto verranno definiti dal Comune in base alle esigenze operative e tecniche tenuto conto della necessità di tutelare la salute e l'ambiente.
- È prevista la redazione di una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Capo 4 Infrastrutture di trasporto

articolo 22 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare e ferroviario.

comma 2 In questo Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:

- lettera a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
- lettera b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
- lettera c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
- lettera d) posizione fermate o capolinea;
- lettera e) stridio o cigolio di convogli ferroviari o tram;
- lettera f) diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;
- lettera g) rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o simili;
- lettera h) dispositivi acustici dei passaggi a livello.

articolo 23 Infrastrutture di trasporto stradale

- comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”.
- comma 2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto vengono riportati in Appendice A.
- comma 3 Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera f) della L.447/95 e dell’articolo 5 comma 5 lettera a) della L.R.52/00, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n.285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada”.

articolo 24 Infrastrutture di trasporto ferroviario

- comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
- comma 2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario vengono riportati in Appendice A.

articolo 25 Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti

- comma 1 Qualora le sorgenti di cui all’articolo 22 comma 2 siano causa di fastidio o disturbo le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose

articolo 26 Campo di applicazione

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.
- comma 2 Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- lettera a) attività svolte nelle abitazioni;
 - lettera b) attività svolte all'aperto;
 - lettera c) dispositivi di allarme o antifurto;
 - lettera d) campane e simili.

articolo 27 Attività svolte nelle abitazioni

- comma 1 Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
- comma 2 Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma 1 è regolamentato al Capo 2.
- comma 3 Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se viene eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività.

articolo 28 Attività all'aperto

- comma 1 Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.
- comma 2 I gestori di locali pubblici o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

articolo 29 Dispositivi di allarme o antifurto

- comma 1 I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché sia intermittente.
- comma 2 I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3 comma 1 lettera g) della L. 447/95, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

articolo 30Campane e simili

- comma 1 Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata con accordi tra le parti interessate.

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**Capo 1 Piano di Classificazione acustica****articolo 31 Piano di Classificazione Acustica**

- comma 1 Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.
- comma 2 Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice A.
- comma 3 Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.
- comma 4 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice A.
- comma 5 Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

articolo 32 Modifiche del Piano

- comma 1 Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 31 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'articolo 33 comma 3.
- comma 2 Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
- comma 3 Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00.

articolo 33 Verifica di Compatibilità

- comma 1 La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.

- comma 2 La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01.
- comma 3 Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi di cui al comma 1, di cui all'articolo 32 comma 1 e di cui all'articolo 34 comma 1, sono i seguenti:
- lettera a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
 - lettera b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - lettera c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - lettera d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n.40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
- comma 4 La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.
- comma 5 La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettere b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.
- comma 6 La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 3.
- comma 7 La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
- comma 8 Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.
- comma 9 In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, secondo quanto previsto all'articolo 34, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

articolo 34 Revisioni del Piano

- comma 1 Si definisce “revisione” del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all’articolo 31 comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all’articolo 33 comma 3.
- comma 2 Nei casi di cui all’articolo 33 comma 9 è necessario predisporre la revisione del Piano di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.
- comma 3 Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
- comma 4 Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, con la procedura di cui all’articolo 7 della L.R.52/00.

Capo 2 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

articolo 35 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

- comma 1 Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
- comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 3 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04.
- comma 4 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all’articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.
- comma 5 In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, si sottolinea che l’adozione di presidi di mitigazione, modalità

operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.

- comma 6 In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, quanto indicato al comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.
- comma 7 Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi
- comma 8 Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 58.

articolo 36 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata

- comma 1 Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, le attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissione sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, possono presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.
- comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 3 Le attività di cui al comma 1 sono elencate, in modo non esaustivo, di seguito:
- lettera a) magazzini, depositi, impianti produttivi ed artigianali con esclusiva attività di limitate emissioni sonore (ad esempio assemblaggio, impacchettamento, saldatura materie plastiche, etc);
 - lettera b) esercizi commerciali (non polifunzionali) all'ingrosso e al minuto;
 - lettera c) impianti sportivi e ricreativi ad esclusione di autodromi e tiri a volo o simili;
 - lettera d) discoteche non all'aperto, circoli e pubblici esercizi in assenza di autorizzazioni per spettacoli in ambiente esterno.

- comma 4 La documentazione di cui al comma 1 deve contenere almeno i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il punto 14 di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04. La documentazione di cui al comma 1 deve comunque contenere la giustificazione dell'inutilità di ciascuno dei punti omessi.

articolo 37 Valutazione di Clima Acustico

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- comma 2 La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 3 La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05. La Documentazione di Valutazione di Clima Acustico può essere sostituita da un'autodichiarazione di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nei casi di cui all'art. 5 del *D.L. n. 70 del 13 maggio 2011*.
- comma 4 La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 38 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.
- comma 5 Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.
- comma 6 In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:
- lettera a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
 - lettera b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;

- lettera c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.
- comma 7 La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma 6.
- comma 8 Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 58.

articolo 38 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

- comma 1 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:
- lettera a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne (cfr. Titolo II Capo 2);
 - lettera b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (cfr. Appendice A).
- comma 2 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale devono essere dettagliati gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne) e le loro caratteristiche, i risultati delle valutazioni previsionali in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione previsionale adottate. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, dal progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale
- comma 3 Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.
- comma 4 La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio Attività), per edifici adibiti a:
- lettera a) residenza o assimilabili;
 - lettera b) uffici e assimilabili;
 - lettera c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - lettera d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - lettera e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - lettera f) attività ricreative o di culto o assimilabili;

lettera g) attività commerciali o assimilabili.

- comma 5 In ogni caso la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici dovrà essere predisposta solo se è prevista la realizzazione di nuove sorgenti sonore interne e/o la realizzazione ex-novo o il rifacimento completo di partizioni significative in relazione ai valori degli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e che costituiscono elementi di trasmissione diretta dei suoni e delle vibrazioni meccaniche
- comma 6 In casi diversi da quelli previsti al comma 3, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è facoltativa e limitata agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Per gli aspetti correlati ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, non è necessaria alcuna valutazione previsionale.

articolo 39 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici

- comma 1 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta il rispetto dei requisiti acustici di cui all'articolo 38 comma 1 lettera a) e b).
- comma 2 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione.

articolo 40 Modalità di presentazione della documentazione

- comma 1 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.
- comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
- comma 3 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R. In alternativa alla Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici

degli Edifici potrà essere presentata una dichiarazione a firma dell'impresa costruttrice, del direttore lavori e del proponente della struttura edilizia con la quale si attesta la conformità delle opere realizzate in relazione a quanto prescritto per le partizioni e le sorgenti sonore interne dalla Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici.

articolo 41 Verifica della documentazione

- comma 1 Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
- comma 2 Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi.
- comma 3 Il Comune, con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

articolo 42 Mancata presentazione della documentazione

- comma 1 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 40 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
- comma 2 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 40 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
- comma 3 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 40 comma 3 è causa di diniego del certificato di agibilità.

TITOLO IV: RISANAMENTO

Capo 1 Aspetti generali

articolo 43I Piani di Risanamento Acustico

- comma 1 In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L.447/95 e L.R.52/00, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.

Capo 2 Piani di Risanamento Acustico delle imprese**Sezione I Aspetti generali****articolo 44 Piani di Risanamento Acustico delle imprese**

- comma 1 I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:
- lettera a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
 - lettera b) attività di controllo.

Sezione II Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica**articolo 45 Campo di applicazione**

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della L.R.52/00, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.

articolo 46 Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

- comma 1 I soggetti di cui all'articolo 45, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, verificano:
- lettera a) il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza Acustica;
 - lettera b) il rispetto del valore limite di immissione assoluto e differenziale nella classe acustica di appartenenza e nelle aree contigue che non risultano essere in accostamento critico
- in seguito a tale verifica i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.
- comma 2 Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

articolo 47 Contenuti ed oneri del Piano

- comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 46 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 2 Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 46 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

articolo 48 Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento

- comma 1 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia di Alessandria, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 2 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia di Alessandria, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune. La Provincia gestisce il Piano di Risanamento Acustico secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 3 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R.52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.

articolo 49 Verifiche

- comma 1 Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

Sezione III	Risanamento a seguito di attività di controllo
-------------	--

articolo 50 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

articolo 51 Piano di risanamento

- comma 1 I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi di cui all'articolo 50, che risultano non rispettare i valori limite di emissione nella classe di appartenenza o differenziali e assoluti di immissione nella classe acustica di appartenenza e nelle aree contigue che risultano non essere in accostamento critico o in accostamento critico con vincolo alle emissioni rumorose devono presentare, in seguito ad attività di controllo, apposito Piano di Risanamento Acustico.
- comma 2 Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'articolo 50, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

articolo 52 Contenuti e oneri del Piano

- comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 51 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 2 Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 51 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

articolo 53 Modalità di presentazione e approvazione del Piano

- comma 1 Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'articolo 48.

Capo 3 Piani Comunali di Risanamento Acustico

Sezione I	Aspetti generali
-----------	------------------

articolo 54 Piani Comunali di Risanamento Acustico

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.
- comma 2 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:
- lettera a) in caso di accostamento critico, ovvero sia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;
 - lettera b) in caso di superamento dei valori di attenzione.
- comma 3 I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.
- comma 4 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L.447/95 e nell'articolo 13 della L.R.52/00 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II	Casi di accostamento critico
------------	------------------------------

articolo 55 Campo di applicazione

- comma 1 In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00, il risanamento previsto in caso di accostamento critico.

articolo 56 Risanamento degli accostamenti critici

- comma 1 Il Comune, anche in collaborazione con le imprese responsabili del superamento dei limiti, effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio attraverso le seguenti azioni:

- lettera a) verifica e rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione nell'accostamento critico di cui all'art. 57;
- lettera b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico di cui all'articolo 58.

articolo 57 Verifica e rispetto dei valori di attenzione

- comma 1 Il Comune verifica, eventualmente attraverso rilevazioni fonometriche, il rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.
- comma 2 Il rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
 - lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora all'interno della propria classe acustica e di comunicare gli esiti;
 - lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzii il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 51 comma 1;
 - lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione.
- comma 3 In caso di rispetto dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione si procede con il vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 58.

articolo 58 Vincolo delle emissioni sonore

- comma 1 A seguito di quanto previsto all'articolo 57 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.
- comma 2 Ai sensi del comma 1, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento, anche in sede di valutazione di impatto acustico.
- comma 3 Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione e dei limiti assoluti di immissione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:
 - lettera a) in caso di superamento dovuto ad una impresa già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si segue l'iter previsto nell'articolo 57 comma 2;
 - lettera b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la

stessa elabora, un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione, dei limiti assoluti di immissione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

articolo 59 Eliminazione degli accostamenti critici

- comma 1 Il Comune completa il risanamento degli accostamenti critici eliminando, attraverso modifiche o revisioni del Piano di Classificazione Acustica, il contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Sezione III	Superamento dei valori di attenzione
-------------	--------------------------------------

articolo 60 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95, dell'articolo 13 della L.R.52/00 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione in aree che non risultano essere in accostamento critico.

articolo 61 Verifica dei valori di attenzione

- comma 1 Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

articolo 62 Risanamento

- comma 1 In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.
- comma 2 Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
- lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
 - lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzii il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 51 comma 1;
 - lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, predispone apposito Piano di Risanamento Acustico ai fini del rispetto dei valori di attenzione.

Capo 4 Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture

Sezione I	Aspetti generali
-----------	------------------

articolo 63 Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore

- comma 1 In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.
- comma 2 Ai fini del comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:
- lettera a) servizi e infrastrutture di competenza comunale;
 - lettera b) servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione I	Servizi e infrastrutture di competenza comunale
-----------	---

articolo 64 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.
- comma 2 Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/00, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.
- comma 3 Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs.n.194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.

articolo 65 Oneri connessi al risanamento

- comma 1 Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanza la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L.447/95 e s.m.i.

Sezione II	Servizi e infrastrutture di competenza non comunale
------------	---

articolo 66 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

articolo 67 Recepimento, verifica e approvazione dei Piani

comma 1 Il Comune recepisce, verifica e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui all'articolo 66.

TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO**Capo 1 Controlli****articolo 68 Funzioni e competenze**

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R.52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
- lettera a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - lettera b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs.285/92 e s.m.i.;
 - lettera c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - lettera d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - lettera e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;
 - lettera f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L.447/95.
- comma 2 Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, si avvale della Polizia Municipale, dell'A.R.P.A. Piemonte, di altri organi di controllo, e/o di specifici consulenti tecnici stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

articolo 69 Segnalazioni o esposti

- comma 1 Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
- comma 2 Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di Alessandria, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

articolo 70 Esclusioni

- comma 1 I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'articolo 5 comma 3, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 23 comma 3 e all'articolo 68 comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2 Provvedimenti restrittivi**articolo 71 Provvedimenti restrittivi**

- comma 1 Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
- comma 2 Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.
- comma 3 Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 Sanzioni**articolo 72 Sanzioni**

- comma 1 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.
- comma 2 L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.
- comma 3 Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- comma 4 Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo

10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

comma 5 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

comma 6 È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

articolo 73 Esclusioni

comma 1 Le sanzioni di cui all'articolo 72 non si applicano durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

articolo 74 Entrata in vigore

comma 1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione.

articolo 75 Abrogazioni e validità

comma 1 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

comma 2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

comma 3 L'Appendice A non costituisce parte integrante del presente Regolamento.

articolo 76 Modifica e revisione

comma 1 Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

comma 2 Quanto disposto dall'Appendice e dagli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato con Deliberazione del Consiglio Comunale.

APPENDICE A

APPENDICE A: VALORI LIMITE

Punto 1 Aspetti generali

1.1 *Per quanto non espressamente indicato in questa Appendice A, vale comunque quanto riportato nella L.447/95 e nei relativi decreti attuativi.*

Punto 2 Classi acustiche

2.1 *Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:*

- a) CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
- b) CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- c) CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- d) CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- e) CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f) CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 3 Valori limite di emissione

3.1 *I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:*

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

3.2 *Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:*

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

Punto 4 Valori limite assoluti di immissione

4.1 *I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:*

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

4.2 *Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:*

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

4.3 *I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.*

Punto 5 Valori limite differenziali di immissione

5.1 *I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:*

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)

	Finestre chiuse	25 dB(A)	
--	-----------------	----------	--

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

5.2 Il criterio differenziale secondo il D.P.C.M. 14.11.1997 non risulta applicabile nei seguenti casi:

- a) Il ricettore si trovi in aree prevalentemente industriali della classe VI (art. 4 comma 1 DPCM 14/11/1997)
- b) Il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50dB(A) nel periodo diurno e 40dB(A) nel periodo notturno (art. 4 comma 2 lettera a), in quanto ogni effetto del rumore è da considerarsi trascurabile.
- c) Il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno (art. 4 comma 2 lettera b), in quanto ogni effetto del rumore è da considerarsi trascurabile.
- d) Si deve valutare la rumorosità prodotta (art. 4 comma 3):
 - Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
 - Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
 - Da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso (in questo caso valgono i limiti del DPCM 15/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici")

Inoltre la Circolare 6/9/2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, precisa che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) art. 4 comma 2 del DPCM 14/11/1997.

Punto 6 Valori di attenzione

- 6.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 6.2 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:
 - a) se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.
- 6.3 Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
- 6.4 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle

fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

Punto 7 Valori di qualità

- 7.1 *I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.*
- 7.2 *I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:*

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

- 7.3 *I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.*

Punto 8 Requisiti acustici degli impianti tecnologici

- 8.1 *Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:*

Servizi a funzionamento discontinuo	35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo	25 dB(A) L_{Aeq}

Punto 9 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici

- 9.1 *Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:*

Categorie di edificio	L_{ASmax}	L_{Aeq}
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35

Dove:

L_{ASmax} è il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;

L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Punto 10 Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

10.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Categorie di edificio	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

dove:

R'_w è l'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti;

$D_{2m,nT,w}$ è l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L'_{n,w}$ è l'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato.

Punto 11 Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

11.1 Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

11.2 Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

11.3 Qualora i valori limite di cui ai punti 11.1 e 11.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

11.4 I valori di cui al punto 11.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

Punto 12 Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario

12.1 Ai sensi del D.P.R.459/98, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

12.2 Qualora i valori limite di cui al punto 14.1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

12.3 I valori di cui al punto 12.2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

